



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 191 del 06.11.2025

COPIA

Oggetto: Autorizzazione alla stipula definitiva dell'accordo decentrato per la modifica dell'articolo 21 del CCDI 2023/2025 in materia di welfare integrativo per il personale dipendente.

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di novembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| SECCI MARIA PAOLA | SINDACO | P |
| ARGIOLAS ROBERTA | ASSESSORE | P |
| BULLITA MASSIMILIANO | ASSESSORE | A |
| MELONI EMANUELE | ASSESSORE | P |
| PETRONIO LAURA | ASSESSORE | P |
| SERRAU MARIO ALBERTO | ASSESSORE | A |
| TACCORI MATTEO | ASSESSORE | P |

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Segretario Generale CANNAS MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

Visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

Visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

Visto il Titolo II del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali stipulato in data 16/11/2022, disciplinante il sistema delle relazioni sindacali ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, a norma del quale il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti;
- l'articolo 3, comma 5, a norma del quale, tra l'altro, la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- l'articolo 7, comma 1, a norma del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;
- l'articolo 7, comma 4, definente le materie oggetto di contrattazione, tra cui sono ri-

compresi i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 80, comma 1 del CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;

- l'articolo 8, comma 1, a norma del quale, tra l'altro, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'articolo 8, comma 4, ai sensi del quale al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione; nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'articolo 79;

Dato atto che con deliberazione della Giunta n.204 del 13/12/2022 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL;

Ricordato che in data 29/11/2023 è stato sottoscritto dalle delegazioni trattanti il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) relativo al triennio 2023/2025;

Richiamata la propria deliberazione n.176 del 28/10/2025 con la quale venivano forniti alla predetta delegazione trattante di parte pubblica specifici indirizzi finalizzati, tra l'altro, all'aggiornamento dell'articolo 21 del predetto CCDI 2023/2025 in materia di welfare integrativo, in esito all'esperimento della prevista contrattazione, al fine di aggiornare lo strumento contrattuale alle intervenute esigenze e di creare le condizioni per ripartire, attraverso il medesimo istituto, le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n.18/2023 già trasferite all'Amministrazione comunale con riferimento all'annualità 2024;

Preso atto delle risultanze dell'esperita contrattazione ed in particolare della preintesa di accordo sottoscritta dalle delegazioni in data 3/11/2025 e ritenuto che le stesse siano coerenti con le predette direttive impartite dall'Amministrazione ed in linea con gli obiettivi della stessa in materia di incentivazione del personale dipendente;

Visti:

- l'articolo 40, comma 3-sexies del citato decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica; tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;
- l'articolo 40-bis, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti; qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Dato atto che anche l'articolo 8, comma 7, del CCNL del 16/11/2022 ribadisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n.165/2001; a

tal fine:

- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione;
- in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

Preso atto della relazione illustrativa tecnico-finanziaria protocollo n.52266/2025 del 3/11/2025 predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Personale rispetto alla predetta ipotesi di accordo sottoscritta in data 3/11/2025 dalle delegazioni trattanti, trasmessa all'organo di revisione per l'espressione del previsto parere;

Acquisito al protocollo generale n.53020 del 06/11/2025 il verbale del Collegio dei Revisori n.34 del 5/11/2025 con il quale è stato espresso parere favorevole rispetto alla modifica dell'articolo 21 del CCDI 2023/2025 nei termini espressi nella sottoscritta preintesa;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo di cui trattasi;

Acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

1. di assumere la parte motiva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo relativo alla modifica dell'articolo 21 del CCDI 2023/2025 in materia di welfare integrativo per il personale dipendente, sulla base dell'articolato siglato con le parti sindacali in data 03/11/2025;
3. di rimettere ai soggetti ed agli Uffici competenti l'adozione di ogni adempimento consequenziale alla presente;
4. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Autorizzazione alla stipula definitiva dell'accordo decentrato per la modifica dell'articolo 21 del CCDI 2023/2025 in materia di welfare integrativo per il personale dipendente.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 06.11.2025

IL RESPONSABILE

F.to Filippo FARRIS



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 191 del 06/11/2025

OGGETTO:

Autorizzazione alla stipula definitiva dell'accordo decentrato per la modifica dell'articolo 21 del CCDI 2023/2025 in materia di welfare integrativo per il personale dipendente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to SECCI MARIA PAOLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 11/11/2025